

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32862 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 17/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Sibillano Nicoletta nata ad Andria il 17/11/1976

Special Cars S.r.l.

avverso l'ordinanza del 18/03/2026 del Tribunale di Trani

Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali;

sentito l'avvocato Vincenzo Papeo che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di Trani ha rigettato l'appello cautelare proposto per conto della Special Cars s.r.l. e di Nicoletta Sibillano nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 13 febbraio 2026, che, in parziale accoglimento dell'istanza difensiva, ha disposto il dissequestro della somma di euro 41.287,560 rinvenuta sul conto corrente della s.r.l. e delle relative quote sociali disponendone la restituzione alla titolare Sibillano, beni sottoposti a vincolo in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Giudice il 2 settembre 2025, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito dalle disponibilità

liquide della società Special Cars s.r.l. fino a un importo di euro 2.671.026,49, in relazione ai reati di cui ai capi 7) e 14), e la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 12-*bis*, del d.lgs n. 74 del 2000 e art. 53 del d.lgs n. 231 del 2001, fino al medesimo importo, detratto quanto già acquisito quale profitto diretto, dei beni nella disponibilità della predetta società e di quelli nella disponibilità di Nicoletta Sibillano, in relazione al profitto del reato contestato al capo 7) della rubrica provvisoria.

2. Avverso detta ordinanza, la Special Cars s.r.l. e Nicoletta Sibillano, hanno proposto ricorso per cassazione, in un unico atto, tramite gli Avv.ti Vincenzo Papeo e Francesco Pollice, affidato a due motivi di seguito riportati nei limiti necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al principio di proporzionalità adeguatezza e gradualità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, per avere il Tribunale mantenuto il sequestro a carico di ciascuno dei coindagati per l'intero valore del profitto derivante dall'imposta evasa negli anni 2020 e 2023 invece che in quota parte.

Il provvedimento appellato, come puntualmente denunciato, ha denegato, o comunque non si è espresso in maniera chiara in ordine alla richiesta di mantenere il sequestro solo nei limiti di un terzo del profitto del reato (dunque fino alla misura di euro 890.342,163, invece di euro 2.671.026,49 come inizialmente disposto), considerato che, in violazione dell'insegnamento espresso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, era stato disposto il sequestro indifferenziato nei confronti di ciascuno dei tre coindagati del delitto di cui al capo 7); tuttavia il Tribunale ha omesso di affrontare risolutamente la questione limitandosi ad affermare che il Giudice per le indagini preliminari, richiamando gli accertamenti e le valutazioni compiute dalla Guardia di finanza in ordine al valore dei beni delle ricorrenti concretamente sottoposti a vincolo, ha, nella sostanza, rispettato i principi di diritto. Per cui tuttora permane un ordine di sequestro superiore al terzo del profitto confiscabile, con il concreto rischio che lo stesso sia eseguito per l'intero ammontare in palese violazione del principio di proporzionalità, ciò che fonda l'interesse sia della società che della sua legale rappresentante a ottenere una riduzione dell'ordine di sequestro indipendentemente dal valore di quanto già sottoposto a vincolo.

2.2. Con un secondo motivo si denuncia la violazione dei criteri di scelta

dei beni da sottoporre a sequestro e dei criteri utilizzati per la loro stima.

Ribadito che, così come con riguardo al primo motivo esposto, le ricorrenti non intendono attaccare il valore persuasivo delle argomentazioni utilizzate dal giudice del merito ma lo stesso inquadramento giuridico delle nozioni poste a base della decisione, per cui si verte comunque in tema di violazione di legge e non già di vizio della motivazione (si citano Sez. 1, n. 16.038 del 02/02/2016; Sez. 6, n. 4049 del 30/11/2011; Sez. 5, n. 37.033 del 16/06/2006), deducono che nel caso di specie, prima ancora di discettare sul valore di stima dei beni immobiliari, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'interesse delle ricorrenti a fornire un'indicazione dei beni su cui apporre il vincolo, individuati nei cespiti immobiliari prima che nelle autovetture, invece sequestrate alla Special Cars s.r.l. per un valore stimato in 311.000 €, come sollecitato con l'istanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari; facoltà quest'ultima immanente al sistema, come si trae anche dall'insegnamento di questa Corte reso in materia di confisca, che riconosce, entro certi limiti, tale facoltà, quantomeno davanti al giudice dell'esecuzione (si cita Sez. 2, n. 17.456 del 04/04/2019; Sez. 3 del 5 febbraio 2013).

Quanto poi alla stima del valore del compendio immobiliare in sequestro si rileva: che, in specie per la villa, è stato irragionevolmente privilegiato il valore c.d. OMI rispetto alle valutazioni del consulente tecnico di parte che poggiavano a loro volta sulla perizia tecnica estimativa del 2015 effettuata nell'ambito della procedura di esecuzione conclusasi con l'assegnazione dell'immobile alla Sibillano; che invero la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che, nella determinazione del valore dei beni sottoposti a sequestro, il prezzo di acquisto degli immobili è certamente un parametro preferibile rispetto a valori intrinsecamente astratti (si cita n. 14.480 del 2020); che erroneamente si è escluso qualsiasi rilievo alle fatture attestanti lavori di ristrutturazione in quanto intestate in parte alla s.r.l. e non già alla persona fisica della Sibillano, senza considerare che si riferivano a migliorie apportate agli immobili intestati alla stessa società.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso in quanto il Tribunale ha correttamente e coerentemente motivato in ordine alla sussistenza del *fumus* del reato, inequivocabile stanti le risultanze delle indagini in atti, nonché alla ricorrenza del *periculum in mora*; risulta inoltre correttamente applicato il principio di proporzionalità in ossequio agli insegnamenti delle Sez, U. n. 13.783 del 26/09/2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

2.1. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).

Inoltre, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal *decisum* del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice *ad quem* è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice *a quo* (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 – 01, in parte motiva; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818-01; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786-01).

2.2. Di conseguenza, si rileva, in primo luogo, che il Tribunale di Trani non era chiamato a pronunciarsi in ordine alla richiesta di dissequestro degli immobili, sia quelli di proprietà della società special Cars s.r.l. che quelli personali della Sibillano, atteso che, come risulta dalla sintesi dell'istanza proposta al giudice per le indagini preliminari - non censurata con l'odierno ricorso - riportata a pag. 2 del provvedimento impugnato, era stato richiesto di mantenere il vincolo esclusivamente sugli immobili e sulla somma rinvenuta sul conto della società, sollecitandosi invece, sul presupposto della complessiva capienza del patrimonio immobiliare - rapportato al limite di un terzo del profitto dei reati di cui ai capi 7) e 14), individuato dunque nel valore di euro 890.342,163 (da ritenersi conseguentemente operativo anche in relazione alla confisca ex art. 12-*bis*, del d.lgs n. 74 del 2000) - la revoca del vincolo su tutti gli altri beni (autovetture, un furgone, un motociclo ed un motoveicolo, gioielli e borse, denaro contante) appartenenti alla società come alla sua legale rappresentante.

In sintesi, la questione della stima del valore degli immobili era stata introdotta solo al fine di evidenziare la idoneità degli stessi a garantire la confisca del profitto, perlomeno della quota confiscabile nei confronti della società ricorrente e, per equivalente, della Sibillano.

2.3. Nel caso di specie dunque le ricorrenti non si confrontano efficacemente con quanto affermato dal Tribunale: in ordine alla circostanza che il valore dei beni sequestrati, di gran lunga inferiore alla complessiva somma di euro 2.671.026,49 indicata nel provvedimento genetico, è prossimo alla terza parte di tale somma, per cui nella sostanza è stato rispettato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Massini (Sez. U, Sentenza n. 13783 del 26/09/2024 2025), di cui era stata sollecitata l'applicazione con l'istanza sottoposta al giudice per le indagini preliminari; nonché relativamente al fatto che le censure non hanno minimamente interessato i restanti beni sequestrati.

Il Tribunale, nel confermare integralmente il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari senza intaccarne il costruito logico giuridico, ha conclusivamente affermato la congruità dei valori dei cespiti in sequestro espressi dalla Guardia di finanza, basati per gli immobili sulle indicazioni fornite dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate (O.M.I.), peraltro dissonanti rispetto a quelli del consulente tecnico di parte esclusivamente con riguardo ad uno degli immobili, con motivazione logica e coerente, dunque, in ossequio ai principi esposti al § 2.1., tutt'altro che apparente.

2.4. Tanto premesso, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato che ha fatto corretta applicazione dei principi esposti dalle Sezioni Unite Massini (Sez. U, Sentenza n. 13783 del 26/09/2024 2025), disattendendo la censura difensiva che mirava a ulteriormente ridurre il *quantum* confiscabile nei confronti delle ricorrenti.

E' noto che la materia della confisca per equivalente in presenza di illecito plurisoggettivo è stata di recente oggetto di un intervento delle Sezioni Unite penali di questa Corte secondo le quali, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, con la ulteriore precisazione che il relativo accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287756 - 01).

Nella materia in discorso va altresì rimarcato che, il criterio della

ripartizione in parti uguali, soccorre solo nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo e che, come ben chiarito dalle stesse Sezioni Unite Massini, se è vero che il principio opera anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca, tuttavia, l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.

Sotto quest'ultimo profilo, deve poi considerarsi che la decisione deve essere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo il modello procedimentale cui all'art. 322-*bis* cod. proc. pen. (in quanto richiama l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., che, a sua volta, rinvia alle forme previste dall'art. 127 cod. proc.) l'attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori (v. Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03).

2.5. A ciò di aggiunga che, in tema di reati tributari dichiarativi, questa Corte ha avuto recentemente modo di precisare che, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e, fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-*bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, Del Gaudio, Rv. 289469 - 03; si vedano nello stesso senso anche Sez. 3, n. 16896 del 06/03/2026, Rv. 289989 - 01 e Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Rv. 289614 - 01). In altri termini, far operare automaticamente la regola della ripartizione pro quota del risparmio d'imposta tra i concorrenti significherebbe forzare la natura stessa del profitto tributario, trasformando un vantaggio unitario, incentrato sul rapporto obbligatorio col fisco, in una pluralità di arricchimenti individuali che spesso non hanno alcun riscontro economico concreto.

3. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

3.1. Difatti, in disparte quanto già rilevato sopra in ordine alla legittimità, in caso di reati tributari dichiarativi, ancorché commessi in concorso, di un sequestro preventivo disposto entro il limite dell'ammontare del

complessivo profitto conseguito dall'ente, sotto le pretese spoglie di un vizio di violazione di legge, si sollecita alla Corte una non consentita rivalutazione delle argomentazioni logiche e coerenti, che hanno determinato il Tribunale a privilegiare la stima degli immobili in sequestro operata sulla base delle indicazioni fornite dall'O.M.I., senza peraltro neppure provare ad individuare le norme asseritamente violate e ciò anche in relazione al secondo profilo, dedotto con riguardo alla pretesa di riservare alle ricorrenti la scelta dei beni da sottoporre in concreto a sequestro preventivo, istanza parimenti rigettata dal giudice dell'appello cautelare in virtù dei consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità, non attaccati dalla censura in discorso, che pertanto, sotto questo aspetto, risulta altresì eminentemente generica.

3.2. Va, dunque, anzitutto, ricordato che l'ordinamento non esprime, in nessun settore, un principio generale secondo cui, nell'apposizione di vincoli di indisponibilità sui beni del debitore, così come di quello obbligato al risarcimento del danno da delitto, si debba tenere conto, nell'individuazione delle cose da apprendere (o restituire, operando il medesimo principio), delle preferenze espresse da quest'ultimo. Piuttosto, l'individuazione dei beni da sequestrare rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite - applicabile analogicamente anche al settore penale (per identità di ratio, stante la più agevole soddisfazione delle pretese erariali sulle somme di denaro) - di dover preferire comunque il denaro (come espressamente ora previsto dall'art. 517, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 52 del 2006, v., in proposito, Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, Cappa, Rv. 251515, nonché Sez. 3, n. 25448 del 23/07/2020, Rv. 279867 - 01, non massimata sul punto).

Del vero, l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, dep. 2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013, Rv. 254918 - 01); di conseguenza le doglianze in ordine alla concreta individuazione dei beni da confiscare, salvo che non si traducano in istanze di restituzione correlate alla ritenuta sproporzione tra il "quantum" oggetto di sequestro ed i beni vincolati, devono essere fatte valere di fronte al giudice dell'esecuzione al quale il destinatario può ricorrere ogni volta che si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Rv. 276951 - 01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893).

3.3. Quanto poi alla erronea ovvero impropria considerazione delle

fatture, da ultimo prodotte, relative ai lavori operati su uno degli immobili in sequestro, che ne comproverebbero un incremento di valore, è sufficiente rimarcare quanto già esposto (cfr. § 2.4.) in ordine al difetto di poteri istruttori in capo al Tribunale, chiamato a decidere su una richiesta di riesame avente ad oggetto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ragion per cui, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni sottoposti al vincolo e l'ammontare del profitto del reato di cui si è ritenuto sussistente il "fumus", non può disporre l'effettuazione di accertamenti contabili o tecnici finalizzati alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità (Sez. 3, n. 37195 del 09/10/2025, Rv. 288699 - 01).

3.4. Sotto quest'ultimo profilo va altresì considerato che il diritto di proprietà su un bene immobile, come mobile, non è, per le sue caratteristiche, precisamente quantificabile senza margini di variazione naturalmente dovuti alle fluttuazioni del mercato, né è immediatamente convertibile in una somma corrispondente al profitto del reato, tanto è vero che, per questa ragione, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è stato reiteratamente affermato che quando oggetto del sequestro sia una somma di denaro essa non è suscettibile di sostituzione con beni mobili o immobili (vedi Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Rv. 277833 - 01; in senso analogo, Sez. 3, n. 12245 del 17/01/2014, Collu, Rv. 261496).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che le ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente